

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Maggio 2012**

**Corte costituzionale. Costituzionalità (questione di). Ordinanza di rimessione.**

**T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, ord. 9 maggio 2012, n. 333 – Pres. Leotta, Est. Mameli**

*Va sollevata, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 1, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella l. 4 agosto 2006 n. 248, nella parte in cui non consente agli esercizi commerciali ivi previsti (c.d. parafarmacie) la vendita di medicinali di fascia "C" soggetti a prescrizione medica.*

[Link al testo sentenza](#)

Osserva il TAR che “indubbiamente i farmaci somministrabili senza ricetta medica comportano dei rischi per la salute umana inferiori rispetto a quelli dei farmaci per i quali è prescritta la ricetta. Ciò non toglie che si tratta pur sempre di farmaci, il cui abuso od uso improprio potrebbe produrre dei seri danni alla salute dell'utente. Ma se il legislatore ha ritenuto che i farmacisti delle c.d. parafarmacie possono, in piena autonomia, vendere i farmaci che non necessitano di ricetta medica, ritenendo che tali soggetti siano muniti di conoscenze scientifiche e di professionalità adeguate ad esercitare tale incombenza, non si vedono le ragioni per cui gli stessi soggetti non possano vendere i farmaci di c.d. fascia C, la cui utilizzabilità da parte di uno specifico cliente dipende non da un'esclusiva valutazione del farmacista (come per i farmaci da banco e per i farmaci per i quali non è richiesta la ricetta medica), ma da un controllo "a monte", affidato al medico che ha effettuato la prescrizione. In sostanza, con l'imposizione della ricetta, il sistema affida il controllo del rischio derivante dall'utilizzo di particolari farmaci al medico, mentre è del tutto indifferente che la vendita sia effettuata presso una farmacia "tradizionale" ovvero una c.d. parafarmacia, perché il concreto dispensatore del prodotto, sia nell'uno come nell'altro caso, è sempre un farmacista abilitato all'esercizio della professione e regolarmente iscritto all'Albo”.

La medesima questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità europee dalla III sezione del TAR Milano, con ord. n. 896 del 22 marzo 2012.

**Magistrati. Incarichi direttivi.**

**T.A.R. Lazio, Sez. I, 16 maggio 2012, n. 4402 - Pres. Est. Politi**

*In ordine alle modalità di comparazione dei magistrati candidati al conferimento di uffici direttivi né le fonti primarie (artt. 192 e 193 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; artt. 5 e 6 l. 24 maggio 1951, n. 392), né i criteri definiti dal C.S.M. prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei tre parametri prestabiliti (anzianità, attitudine e merito), ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopraindicati.*

*Gli atti di conferimento degli incarichi non abbisognano, dunque, di una motivazione particolarmente estesa, essendo all'uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché*

*chiara, esplicita e coerente, che l'organo deliberante abbia proceduto all'apprezzamento complessivo dei candidati e si sia convinto che uno di essi sia da preferire ad altri.*

*Per effetto dell'art. 12 d.lgs. n. 160/2006, come modificato dalla l.n. 111/2007, il parametro dell'anzianità non costituisce più uno dei canoni, insieme alle attitudini ed al merito, di valutazione degli aspiranti, trovandosi invece ora configurato in termini di requisito di legittimazione per l'accesso all'ufficio direttivo o semi-direttivo, con conseguente venire meno delle disposizioni secondarie che costituivano sviluppo del canone originario, certamente prive della capacità di resistere ad una norma di legge, cronologicamente successiva e di segno radicalmente contrario (l'antinomia va risolta attraverso il ricorso alla categoria dell'inefficacia sopravvenuta o della inapplicabilità dell'atto secondario, non essendosi né in presenza di una illegittimità, né di un vizio patologico, comunque denominato, della fonte secondaria).*

*Viene dunque a configurarsi, nel quadro della disciplina operante relativamente alla fattispecie all'esame, un "valore residuale dell'anzianità", del quale l'organo di autogoverno ha stabilito di tenere conto quale "valore aggiunto", in termini di capacità professionale e profilo attitudinale, da attribuire al durevole esercizio positivo delle funzioni ed alla costante capacità professionale.*

[Link al testo della sentenza](#)

### **Contratti pubblici nei settori ordinari. Tassatività delle cause di esclusione.**

**T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 16 maggio 2012, n. 4443 - Pres. Riggio, Est. De Leoni**

*Alla stregua del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto, introdotto dalla novella del 2011 nell'art. 46, co. 1 bis, del codice dei contratti pubblici, la mancata sottoscrizione di un chiarimento in ordine alle modalità di partecipazione al procedimento di valutazione comparativa concorrenziale non costituisce motivo di legittima esclusione dalla gara per l'affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo, indetta dall'Azienda regionale di emergenza sanitaria.*

[Link al testo sentenza](#)

### **Religione. Religione diversa dalla cattolica. Autorizzazioni e concessioni.**

**T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 21 maggio 2012, n. 4544 - Pres. Sandulli, Est. Morabito**

*Nell'ordinamento costituzionale l'approvazione della nomina del ministro di culto diverso dalla religione cattolica, previsto dall'art. 3 l. 24 giugno 1929, n. 1159, è istituto che rimane in vigore, perché essa, senza condizionare in alcun modo l'attività pastorale del ministro e non dipendendo, in alcun modo, da valutazioni di merito riguardanti il gruppo confessionale, lo abilita solamente ad assegnare rilevanza ai propri atti.*

*L'approvazione de qua non occorre per le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano trasfusa in legge dello Stato, in quanto è tale legge che, sovrapponendosi a quella del 1929, regola i rapporti tra la confessione e lo Stato, il quale ultimo si rimetterà alle certificazioni prodotte dalla confessione per ciò che riguarda l'individuazione dei propri ministri di culto.*

[Link al testo sentenza](#)

## **Contratti pubblici nei settori ordinari. Contratti esclusi.**

**T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 31 maggio 2012, n. 4976 - Pres. Daniele, Est. De Berardinis**

*Ai sensi dell'art. 118 del codice dei contratti pubblici l'affidamento in subappalto è sottoposto anzitutto alla condizione che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori, i servizi, le forniture o le parti di essi che intende subappaltare. Conseguentemente, la mancata dichiarazione, da parte della società concorrente, in sede di offerta, dell'intento di ricorrere al subappalto, non può essere intesa altrimenti che come impossibilità, per la medesima, di ricorrere al subappalto.*

*Né rileva in senso contrario la circostanza che il bando non contenesse la previsione della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto della gara; infatti la mancata previsione del subappalto nella lex specialis non può essere intesa come divieto di subappalto (configurabile solo ove espressamente previsto), ma implica l'eterointegrazione del bando stesso, nel senso di consentire il ricorso al subappalto alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 118 d.lgs. n. 163/2006.*

*La quota parte subappaltabile, in base all'art. 118, co. 2, non può eccedere il trenta per cento (per i lavori, della categoria prevalente, per i servizi e le forniture, dell'importo complessivo del contratto), con il corollario che non si può affidare in subappalto l'intero oggetto del contratto.*

*La mancata indicazione, da parte della società concorrente, all'atto di formulazione dell'offerta, dell'intenzione di ricorrere al subappalto, preclude il decorso del termine per la formazione del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione al subappalto; ed infatti la dichiarazione dell'intento di ricorrere al subappalto si atteggia come elemento costitutivo della fattispecie, così che, in mancanza di detta dichiarazione, il titolo abilitativo tacito non può ritenersi formato.*

[Link al testo sentenza](#)

## **Processo amministrativo. Azione di nullità.**

**Tar Liguria, Sez. II, 10 maggio 2012 n. 650 - Pres. Di Sciascio, Est. Goso**

*L'azione di nullità per violazione o elusione del giudicato è ammissibile solo se proposta unitamente all'azione di esecuzione.*

[Link al testo sentenza](#)

Il Tribunale si domanda se, nel sistema disegnato dal codice del processo amministrativo, sia possibile proporre un'azione di cognizione tesa a far valere la nullità di un atto posto in essere in asserita violazione del giudicato. Infatti, l'art. 31, co. 4, c.p.a., che disciplina la domanda volta all'accertamento delle nullità dei provvedimenti amministrativi, si chiude con la seguente previsione: *“Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV”*. Osserva il Tar che *“Il significato del rinvio non è chiarissimo, poiché il menzionato art. 114 si limita a stabilire che il giudice dell'ottemperanza dichiara nulli, tra gli altri, gli eventuali “atti in violazione o elusione del giudicato”*.

Secondo il Collegio, un'interpretazione plausibile della disposizione sembra essere quella che induce a ritenere ammissibile l'azione di nullità per violazione o elusione del giudicato solo se proposta unitamente all'azione di esecuzione. Tale soluzione, si aggiunge, può apparire insoddisfacente nel caso in cui il ricorrente abbia interesse ad ottenere una tutela giurisdizionale limitata alla declaratoria di nullità degli atti (ai fini, ad esempio, di un'eventuale azione risarcitoria), ma non intenda chiedere l'attuazione esecutiva delle proprie pretese. Nel caso di specie, tuttavia, le modalità di difesa della posizione giuridica lesa, come esplicitate nel ricorso, attenevano

direttamente alla corretta esecuzione del giudicato, cosicché è sembrato ragionevole ritenere, sulla base della lettera dell'art. 31, co. 4, che le stesse non potessero esplicitarsi nel contesto di un'azione di cognizione esterna al giudizio di ottemperanza. La soluzione adottata appariva ancor più giustificata alla luce del fatto che, sempre nella specifica controversia, il dedotto vizio di nullità non derivava dalla violazione delle regole fissate dalla sentenza che aveva definito il giudizio di primo grado, ma dal contrasto con il provvedimento del giudice d'appello avente un contenuto conformativo del tutto diverso dalla prima; cosicché, ammettendo la deducibilità del vizio dinanzi al giudice di prime cure, si sarebbe consentito l'aggiramento delle regole (cfr. artt. 14, co. 2, e 113, co. 1, c.p.a.) che rimettono alla competenza funzionale inderogabile del giudice d'appello la cognizione dei ricorsi proposti per l'ottemperanza dei suoi provvedimenti.

### **Processo amministrativo. Contenzioso elettorale.**

#### **Tar Lombardia - Brescia, Sez. II, 18 maggio 2012 n. 836 - Pres., Est. Calderoni**

*In caso di rinnovazione delle operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, vanno escluse dalla nuova consultazione le liste in precedenza illegittimamente ammesse.*

[Link al testo sentenza](#)

Il Collegio afferma di essere consapevole del diverso orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui: *“In caso di rinnovazione delle operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, non è configurabile una “cristallizzazione” della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti consultazioni annullate. Vanno quindi ammesse alla nuova consultazione, sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste. In caso contrario, in violazione dei principi di democrazia, escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di elettorato, si determinerebbe nella sostanza un distacco tra corpo elettorale e organi rappresentativi e il condizionamento dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella possibilità di esprimere un voto, ma postula soprattutto la facoltà di scelta fra candidati e liste”* (cfr. Cons. St., sez. V, 19 maggio 1998, n. 636; 18 giugno 2001, n. 3212, 31 maggio 2007, n. 2817).

Sotto altro profilo, il Collegio aggiunge che, per contro, non altrettanto cristallizzata rimane la platea dell'elettorato attivo: ciò avviene nel solo caso di rinnovo parziale delle elezioni (relativamente a singole e determinate sezioni) di cui all'art. 77 D.P.R. 570/1960, ma non in caso di rinnovo totale *ex art. 85*, come è nella specie: con conseguente partecipazione alla consultazione elettorale degli aventi diritto al voto al momento della replica della votazione (viene richiamato, in tal senso, Cons. St., sez. V, 10 agosto 1992, n. 743).

### **Contratti pubblici nei settori ordinari. Offerta economicamente più vantaggiosa.**

#### **Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 31 maggio 2012 n. 1494 - Pres. Mariuzzo, Est. Gisondi**

*In tema di gare di appalto, almeno nelle ipotesi in cui si debbano valutare offerte ad alto contenuto di progettazione mediante l'utilizzo di parametri inevitabilmente elastici e qualitativi, il solo punteggio numerico non può considerarsi sufficiente a rendere conto dell'iter logico seguito dalla commissione in quanto l'applicazione alle singole offerte dei criteri previsti dal bando, prestandosi ad una pluralità di soluzioni, richiede la mediazione di un giudizio discrezionale che, non potendo*

*più essere formulato a monte mediante la predeterminazione dei criteri motivazionali, deve essere esplicitato a valle mediante adeguata motivazione. L'assegnazione di punteggi in forma esclusivamente numerica integra in sé un dato neutro, che non consente di percepire le ragioni del giudizio espresso, ma che può assumere valenza motivazionale solo allorché costituisca il risultato della applicazione di una maglia di criteri e sottocriteri di valutazione talmente analitica da delimitare oggettivamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo ed un massimo, così da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nella valutazione dei singoli progetti sotto il profilo tecnico. (1)*

*Non è vero che allorché si proceda alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa con il sistema del confronto a coppie il giudizio meramente numerico delle preferenze espresse acquisisca una maggiore efficacia esplicativa rispetto ad una valutazione in termini assoluti di ciascuna offerta. Il fatto che la selezione delle offerte avvenga attraverso il reciproco confronto anziché attraverso una valutazione di ciascuna in termini assoluti non vale di per sé a rendere più intelligibile il giudizio finale che postula sempre la qualificazione di fattispecie concrete mediante parametri di giudizio elastici di non univoca applicazione. In entrambi i casi il giudizio espresso, non essendo il risultato di un'operazione matematica, oggettiva e ripetibile da parte di chiunque, può essere compreso e controllato soltanto attraverso l'esplicitazione dell'iter logico compiuto dal valutatore che il semplice punteggio numerico non è in grado di illustrare. (2)*

[Link al testo sentenza](#)

1. Vengono richiamati, a sostegno, i seguenti precedenti: Tar Emilia Romagna – Parma, sez. I, 15 giugno 2011, n. 198; TAR Lombardia, Sez. III, 19 luglio 2011, n. 1927; Cons. St., sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8410; Cons. St., sez. III, 11 marzo 2011, n. 1583; Cons. St., sez. V, 11 maggio 2007, n. 2355; Cons. St., sez. V, 29 novembre 2005, n. 6759.

2. Il Collegio, a questa stregua, dichiara di non condividere una recente sentenza del Consiglio di Stato che, proprio in un caso in cui la selezione della offerta economicamente più vantaggiosa era avvenuta con il sistema del confronto a coppie, ha espresso un diverso avviso affermando che una volta accertata la correttezza dell'applicazione di tale metodo, non c'è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara in comparazione con le altre, non essendo, pertanto, necessaria alcuna estrinsecazione logico - argomentativa delle preferenze espresse attraverso una ulteriore motivazione (Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150). A giudizio del Collegio, in particolare, costituisce un errore di prospettiva affermare che la pretesa “comprendere le ragioni della preferenza attribuita ai singoli elementi di valutazione in occasione del confronto a coppie” “sarebbe inammissibile, avendo in sostanza la finalità di sindacare il merito stesso della valutazione operata”. E' pacifico, infatti, che il giudice amministrativo, allorché opera un sindacato di legittimità, deve avere la possibilità di ricostruire compiutamente l'iter logico seguito dall'amministrazione nella scelta discrezionale (non importa se tecnica o amministrativa) fra più alternative possibili in quanto ciò gli consente di controllare il corretto esercizio del potere sotto il profilo della logicità, della coerenza e della attendibilità scientifica dei parametri assunti.

**Procedimento amministrativo. Scia.**

**Tar Piemonte, Sez. I, 18 maggio 2012 n. 580 - Pres. Balucani, Est. Ravasio**

*La disciplina della s.c.i.a., risultante dalla versione vigente dell'art. 19 L.n. 241/90, non appare incompatibile con le esigenze di semplificazione sottese al D. L.vo n. 259/03, ed in particolare all'art. 87 bis, il quale, laddove fa riferimento alla denuncia di inizio attività ed al termine di trenta*

*giorni che l'Amministrazione ha a disposizione per disporre l'eventuale divieto di prosecuzione della attività, è da intendersi automaticamente sostituito in parte qua, in forza di quanto si legge all'art. 19, co. 6-ter, L.n. 241/90..*

[Link al testo sentenza](#)

Secondo un certo orientamento della giurisprudenza, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 259/03 costituisce una normativa speciale e compiuta alla quale non si applica quella generale di cui alla l.n. 241/90, né quella di cui al Testo Unico sull'edilizia: a questa stregua, la s.c.i.a. non troverebbe quindi applicazione ai procedimenti contemplati dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Collegio ritiene di non dover condividere tale assunto in quanto la l.n. 122/2010, pubblicata il 30 luglio 2010 ed entrata in vigore il giorno successivo, nel convertire in legge il D.L. n. 78/2010 ne ha modificato il relativo art. 49, che al comma 4 *bis* ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività ed al comma 4 *ter* ha altresì statuito che "Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4 *bis* sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale." Ritiene perciò il Collegio che dovendosi sostituire la disciplina della s.c.i.a. a quella della d.i.a. in "ogni normativa statale e regionale" non sia possibile ritagliare degli spazi di sopravvivenza della d.i.a. se non laddove essi siano espressamente contemplati: ad esempio - così come si legge nella vigente versione dell'art. 19 L.n. 241/90 - in materia di "attività economiche a prevalente carattere finanziario". Né il fatto che gli articoli 87 e 87 *bis* d.lgs. n. 259/03 utilizzino l'espressione "denuncia di inizio attività", in luogo di "dichiarazione di inizio attività", può indurre alla conclusione che tale "denuncia" non sia stata sostituita dalla s.c.i.a.: trattasi infatti di espressioni del tutto equivalenti, ed in tal senso depone anche il comma 6-ter del vigente articolo 19 L.m. 241/90 - introdotto dal D.L. n. 138/2011 - il quale ha precisato che "La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili...", con ciò confermando la sostanziale equi-funzionalità di tali atti. D'altro canto, aggiunge ancora il Tribunale, vi è da dire che la sostituzione della s.c.i.a. alla d.i.a. non si pone in contrasto con il processo di semplificazione voluto dal legislatore per gli impianti di telecomunicazione: se è vero che la s.c.i.a. sembra imporre all'interessato l'onere di allegare alla domanda una documentazione più articolata, si deve tuttavia rilevare che si tratta pur sempre di documentazione nella disponibilità della parte (autocertificazioni, atti di notorietà), alla quale si accompagna la possibilità per la stessa di dare immediato inizio ai lavori. Inoltre, se è vero che il termine entro il quale l'Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori è, nel caso della s.c.i.a., di sessanta giorni (eccetto che per la s.c.i.a. in materia edilizia), è pur vero che trascorso detto termine l'Amministrazione conserva un potere di autotutela esercitabile solo "in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento della impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.". Nel caso della d.i.a., invece, a fronte di un più breve termine per l'adozione di eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione della attività (30 giorni anziché 60), l'Amministrazione conserva, trascorso detto termine, un generale potere di assumere determinazioni in autotutela. Inoltre, la disciplina della s.c.i.a. risulta inapplicabile, come quella della d.i.a., laddove sussista la necessità di assumere pareri o atti da parte di autorità preposte alla tutela di particolari interessi.

**Urbanistica. Piano di lottizzazione. Risarcimento danni.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 4 maggio 2012 n. 897 e 923 – Pres. Morea, Est. Adamo**

*Nella valutazione delle istanze di pianificazione attuativa (piani di lottizzazione in specifico), l'apparato tecnico comunale ha l'obbligo d'individuare soluzioni tecniche da offrire al vaglio dell'autorità collegiale competente, dando attuazione alle scelte di pianificazione oppure proponendo ipotesi di variante a quelle scelte senza indulgere in valutazioni di specifico interesse pubblico che appartengono alla sfera esclusiva delle attribuzioni dell'organo politico.*

*La tutela risarcitoria del danno da ritardo non può essere accordata in relazione alla sola, mera "perdita di tempo" in sé considerata - non riconoscendosi nel fattore "tempo" un bene della vita meritevole di autonoma dignità e tutela; deve invece ritenersi (in senso rispondente al dato letterale della novella legislativa di cui alla l. 19 giugno 2009 n. 69) che essa presupponga la lesione di un "diverso" - rispetto al tempo - bene giuridicamente protetto, ponendosi il fattore temporale quale nesso causale tra fatto e lesione.*

[Link al testo sentenza 897 e 923](#)

Per quello che riguarda il risarcimento del danno da ritardo, si vedano, nello stesso senso della sentenza massimata (che, in buona sostanza, si pone nel solco di Consiglio Stato, ad plen. 15 settembre 2005 n. 7), Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2535, T.A.R. Umbria, 9 marzo 2012, n. 80 e T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 gennaio 2010, n. 582; per una più ampia accezione del danno risarcibile (comprensiva anche del danno biologico e del danno esistenziale) si vedano Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271 e CGA, 4 novembre 2010, n. 1368 (che ha rilevato come <<il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento (costituisca) sempre un costo per il privato e il danno ad esso correlato sussist(a) anche se il procedimento non si sia ancora concluso e finanche se l'esito sia stato in ipotesi negativo, atteso che l'inosservanza del termine massimo di durata del procedimento comporta, quale immediata e pregiudizievole conseguenza, l'assoluta imprevedibilità dell'azione amministrativa e quindi l'impossibilità per il privato di rispettare la programmata tempistica dei propri investimenti, con la conseguenza di una correlata crescita dei costi di internalizzazione delle dilazioni amministrative>>).

### **Università. Professori universitari. Inquadramento.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 maggio 2012 n. 1016 – Pres. Allegretta, Est. Cocomile**

*La previsione dell'art. 103 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, che assume carattere tassativo, non contempla la possibilità di operare il riconoscimento all'atto della conferma o della nomina a professore associato (e nella misura di due terzi) del periodo di frequenza del dottorato di ricerca,*

[Link al testo sentenza](#)

In ordine alla tassatività dell'elencazione prevista dall'art. 103 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, si veda Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2010, n. 1398.

### **Contratti pubblici nei settori ordinari. Offerta in generale**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 maggio 2012 n. 1019 – Pres. Allegretta, Est. Cocomile**

*Ai sensi dell'art. 77, co. 6 lett. b), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale, come definita e*

*disciplinata dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; deve pertanto essere esclusa dalla gara l'impresa che non abbia corredato la propria offerta della sottoscrizione autografa o della firma digitale.*

[Link al testo della sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.
--------------------------------------

### **Processo amministrativo. Notificazione.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, ord. 29 maggio 2012 n. 1068 – Pres. Morea, Est. Adamo**

*Nell'ipotesi in cui la parte elegga semplicemente domicilio presso lo studio di un avvocato e tale qualità del domiciliatario non risulti in maniera casuale ma sia espressamente "spesa" nell'atto, l'indicazione della via e del numero civico di ubicazione dello studio non è necessaria ai fini della validità dell'elezione, essendo tali elementi facilmente rinvenibili con l'uso dell'ordinaria diligenza attraverso la consultazione di un albo accessibile a tutti ed in ogni caso di agevole accesso per i soggetti (controparte legalmente assistita, giudice, ausiliari del giudice) cui la dichiarazione di elezione è destinata; deve peraltro ritenersi che, ove, pur eleggendo domicilio presso lo studio di un avvocato, si siano indicati nell'atto anche la via e il numero civico di ubicazione del suddetto studio, tali ultime indicazioni entrino a far parte della dichiarazione, quali elementi "spesi", unitamente ad altri, ai fini dell'individuazione del luogo di elezione, con la conseguenza che, in caso di trasferimento dello studio del domiciliatario, è onere dell'eligente rettificare la dichiarazione, che altrimenti verrebbe a constare di elementi di identificazione non più coincidenti e perciò non univoci.*

[Link alla sentenza](#)

In questo senso, si veda, con specifico riferimento agli avvisi di cui all'art. 9, co. 2, l. 21 luglio 2000, n. 205, Cons. St., sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5564; per il processo civile, Cass. civ., sez. lav., 21 dicembre 2001, n. 16145.
---

### **Pubblico impiego. Concorsi.**

**T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 maggio 2012, n. 481 - Pres. Scano, Est. Maggio**

*In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c., estensibili, in omaggio ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, a tutti i campi dell'azione amministrativa, e segnatamente nella materia concorsuale, rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici.*

*La circostanza che un commissario abbia la responsabilità della struttura nel quale i candidati prestavano servizio non è sufficiente a conferirgli la veste di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., dovendosi escludere che nel pubblico impiego il mero rapporto tra lavoratore e dirigente dell'ufficio possa, ex se, consentire di ipotizzare quella stretta ed intensa relazione personale tra soggetti, che costituisce il fondamento dell'ipotesi di incompatibilità in parola.*

*In generale, deve ritenersi che la semplice sussistenza di rapporti di ufficio tra commissario e candidato non sia idonea ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate nel citato art. 51 c.p.c., fatto salvo il caso in cui i rapporti personali o professionali siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù della conoscenza personale.*

*Il voto numerico, attribuito alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione, esprime e sintetizza, in presenza di idonei criteri di valutazione, il giudizio tecnico discrezionale della Commissione giudicatrice, contenendo in sé la propria motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti.*

[Link al testo della sentenza](#)

### **Autorizzazioni e concessioni. Miniere, cave e torbiere.**

**T.R.G.A. Trento, 9 maggio 2012, n. 138 – Pres. Pozzi, Est. Chiettini**

*Ai sensi degli artt. 13 e 33 l.p. Trento 24 ottobre 2006, n. 7 (disciplina dell'attività di cava), le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge mantengono la loro validità fino al completamento della coltivazione del volume definito dal comune con proprio provvedimento entro il 28 febbraio 2010; sulla base della detta disciplina (che ha superato il vaglio dell'UE), spetta pertanto all'Amministrazione comunale definire il volume delle concessioni e, conseguentemente, il termine finale, non più prorogabile, per la loro coltivazione.*

[Link al testo sentenza](#)

Sul punto specifico, non risultano precedenti in termini.
---

### **Processo amministrativo. Ottemperanza.**

**T.R.G.A. Trento, 11 maggio 2012, n. 149 – Pres., Est. Pozzi**

*È suscettibile di giudizio di ottemperanza il decreto della Corte d'appello che conceda, ex art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89 l'equa riparazione per l'ingiustificata durata del processo.*

*Nei relativi giudizi di ottemperanza costituisce adempimento preliminare il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30) e deve essere disposta la trasmissione del rapporto alla Procura regionale della Corte dei conti, trattandosi, in buona sostanza, di una forma di cattiva o insufficiente organizzazione del servizio giustizia.*

[Link al testo sentenza](#)

La decisione affronta, in accordo alla prevalente giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2464; T.R.G.A. Trento, 13 dicembre 2011, n. 305), la problematica dell'esperibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti dei decreti che concedano l'equa riparazione ex art. 3 della l. 24 marzo 2001, n. 89, concludendo per l'affermativa, sulla base della natura decisoria del decreto.
--

In questa prospettiva, il T.R.G.A. sottolinea altresì come debba essere rispettato anche il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione previsto dall'art. 14 del d.l.
---

31 dicembre 1996, n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30) e disposta la trasmissione del rapporto alla Procura regionale della Corte dei conti competente).

### **Autorizzazioni e concessioni. Miniere, cave e torbiere.**

#### **T.R.G.A. Trento, 23 maggio 2012, n. 158 – Pres. Pozzi, Est. Chietтини**

*Ai sensi degli artt. 13 e 33 l.p. Trento 24 ottobre 2006, n. 7 (disciplina dell'attività di cava), le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge mantengono la loro validità fino al completamento della coltivazione del volume definito dal comune con proprio provvedimento entro il 28 febbraio 2010; la detta disciplina (che ha superato il vaglio dell'UE) prevede quindi una forma di proroga "individualizzata" che deve essere concessa dall'amministrazione comunale, sulla base dei criteri della <<quantità media estratta negli ultimi cinque anni>> e degli <<investimenti effettuati>> previsti dall'art. 33, co. 3, l.p. Trento 7/2006.*

[Link al testo sentenza](#)

In materia, si veda la precedente T.R.G.A. Trento, 9 maggio 2012, n. 138.

### **Urbanistica. Pianificazione.**

#### **T.R.G.A. Trento, 24 maggio 2012, n. 164 – Pres. Pozzi, Est. Stevanato**

*I programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale previsti dall'art. 56 bis l.p. Trento 5 settembre 1991, n. 22 (ordinamento urbanistico e tutela del territorio) devono essere inquadrati nel concetto dell'amministrazione per accordi e sono caratterizzati dal carattere "polifunzionale", ossia dall'idoneità a perseguire una pluralità di obiettivi, coordinando interventi pubblici e privati e integrando diverse tipologie di interventi, tali da ricomprendere non solo l'edificazione privata, ma anche la realizzazione di opere di urbanizzazione e infrastrutture, in modo da perseguire il fine di un più razionale impiego e sviluppo del territorio.*

[Link al testo sentenza](#)

In materia, si vedano, con riferimento ai programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 l. 17 febbraio 1992, n. 179, Cons. St., sez. IV, 16 giugno 2008, n. 2985; 22 giugno 2006, n. 3889.

### **Contratti pubblici nei settori ordinari. Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente.**

#### **T.A.R. Umbria, 2 maggio 2012, n. 162 - Pres. Lamberti, Est. Fantini**

*Anche l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica nelle gare d'appalto deve avvenire in seduta pubblica, in conformità di quanto statuito da Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 13; l'apertura pubblica non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando dunque esclusa ogni facoltà degli interessati di prenderne visione. Né appare condivisibile la tesi espressa, nei propri scritti difensivi, dall'Amministrazione resistente circa l'insensibilità dei procedimenti di valutazione comparativa concorrenziale, retti da una lex*

*specialis, allo ius superveniens, proprio perché in tale caso non vi è un mutamento del quadro normativo preesistente.*

*Allo stesso tempo, non risulta applicabile alla fattispecie l'art. 21 octies, co. 2, l. n. 241/1990, atteso che la mancata pubblicità (di un segmento) del procedimento di gara non è un vizio puramente formale, ma piuttosto un vizio di forma sostanziale, non configurante attività vincolata.*

*Non occorre neppure la prova di un'effettiva manipolazione della documentazione prodotta, che si trasformerebbe in una petizione di principio, essendo impossibile dimostrare un fatto (l'alterazione dei plichi) verificabile unicamente attraverso il rispetto della formalità sostanziale (l'apertura pubblica delle buste) in concreto omessa.*

Si sono conformate alla pronuncia di Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 13, oltre alla sentenza in rassegna, anche C.G.A., 6 marzo 2012, n. 276, nonché T.A.R. Lazio, sez. II, 23 dicembre 2011, n. 10159. La tendenziale insensibilità (salva la portata di norme interpretative retroattive) dei procedimenti retti da una *lex specialis* allo *ius superveniens* è affermata, tra l'altro, da Cons. St., Ad. Plen., 14 maggio 2011, n. 9.

[Link al testo della sentenza](#)

**Atto amministrativo. Annullamento e revoca d'ufficio.**

**Procedimento amministrativo. Autotutela della P.A. Comunicazione di avvio del procedimento.**

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente.**

**T.A.R. Umbria, 4 maggio 2012, n. 165 - Pres. Lamberti, Est. Fantini**

*E' consolidata la giurisprudenza nell'affermare che l'esercizio del potere di autotutela deve essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l'interessato deve essere messo in condizione di controdedurre sull'effettiva esistenza di un prevalente ed attuale interesse pubblico alla rimozione del provvedimento ritenuto illegittimo.*

*La comunicazione è dovuta anche in caso di provvedimento di annullamento (parziale) della delibera di assegnazione di un bene immobile pubblico ad un soggetto privato, trattandosi di un provvedimento definitivo, seppure condizionato nell'efficacia e richiedente l'adozione di ulteriori atti applicativi.*

*La regola del procedimento di evidenza pubblica si impone ogni volta che l'attività amministrativa comporti il trasferimento di risorse pubbliche, e dunque anche nel caso di contratti attivi (da cui cioè derivi un'entrata per l'Amministrazione), come è nel caso di contratto di affitto.*

[Link al testo della sentenza](#)